


N. R.G. 2023/50



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 50/2023 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████,
elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso il
difensore avv. ██████████

██████████ (C.F. ██████████),

ATTORI

contro

██████████ (C.F. ██████████),

Difensore: Avv. Emanuele Di Maso

CONVENUTO

▬▬▬

Il Giudice dott. Emilia Grassi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/9/2023;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La parte esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione allegando:

- a) l'assenza di prova della legittimazione attiva del creditore procedente, ed in particolare della inclusione del credito posto a fondamento della procedura tra quelli oggetto della cessione da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a ██████████;
- b) la illiceità della capitalizzazione composta degli interessi attuata nei contratti di mutuo e del tasso di interesse, di natura usuraria;
- c) la indeterminatezza degli interessi pattuiti, mancando il piano di ammortamento;
- g) la assenza di autorizzazioni legislative, in capo alla procedente ed alla sua mandataria, per svolgere l'attività di riscossione del credito cartolarizzato, non risultando iscritti all'albo ex art.106 TUB, come prescritto dalla L.130/99.

Ritenuto che l'ultima delle eccezioni formulate dalla parte opponente non risulta efficacemente contrastata dal creditore procedente, atteso che dalla G.U. del 20/1/2018, che riporta la notizia della cessione dei crediti in esame, emerge che "il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della

riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei crediti sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti.”;

ritenuto pertanto che manca la prova della legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati in capo ad [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED], risultando dalla pubblicazione richiamata che il ruolo di subservicer è stato conferito dalla società incaricata della riscossione dei crediti a [REDACTED];

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione.

Condanna il creditore precedente a rimborsare alla parte opponente le spese processuali, che liquida nella somma di € 1.500,00 per la fase introduttiva e nella somma di € 1.000,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cpa e 15% per spese generali.

Fissa il termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Livorno, 11 novembre 2023

Il Giudice
dott. Emilia Grassi